

---

Subject: regolamento polizia rurale

Posted by [Anonymous Coward](#) on Wed, 30 Nov 2011 19:36:14 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Propongo alcune aggiunte alle bozza.

Art. 9 - Pozzi per l'irrigazione

Dopo il punto 2, metterei il punto: 3. I residui prodotti durante la perforazione non possono essere in nessun modo abbandonati sul suolo o nelle fosse campestri, ma dovranno essere allontanati come rifiuti.

Art. 10- Deflusso delle acque

al punto 5, sostituirei " depurazioni" con "scarichi idrici"

Art. 18- Trattamenti...

Aggiungerei il punto: 2. i terreni interessati da utilizzazione agronomica di acque di vegetazione, sanse umide, letame, effluenti da allevamento, liquami derivanti da vinificazione dovranno essere lavorati entro 24 ore dallo spandimento allo scopo di favorire il loro assorbimento ed evitare, al contempo, l'emissione di maleodoranze.

Da aggiungere Art. 18 bis - Rumore

E' vietato l'impiego di sistemi di dissuasione acustici all'interno di zone agricole. Tali sistemi potranno essere autorizzati dal Comune, in via eccezionale, solo in zone isolate ed aventi distanze dalle abitazioni tali da non creare disturbo. In nessun modo potranno essere autorizzati cannoni a gas o sistemi simili con produzione di scoppi violenti.

---